

TERMINATIONE ,

ET ORDINI STABILITI.

Dagl' Illustrissimi, & Eccellentiss. Signori.

PIERO GRIMANI,
MICHIEL MOROSINI,
EZ. ALVISE MOCENIGO 2.^o

*Per la Serenissima Republica di Venezia, &c.
Sindici Inquisitori in Terra Ferma.*

Per li Datij , Beccaria , e Soldo per Lira
di questa Città , e Termini. 1722.



I N P A D O V A ,

Per li Fratelli Sardi , Stampatori Camerali . Con Privileggio.

TERMINATIONE

ET ORDINI STABILITI

Per la Serenissima Repubblica di Venezia, &c.

PIERO GRIMANI

MICHEL MOROSINI

E. ALVISE MOCCENIGO.

Per li Datij, Beccaria, e Soldo per Lira
di questa Città, e Termini. 1722.



IN PADOVA.

Per li fratelli Gatti, Stampatori Generali. Con Privilegio.



NOI PIERO GRIMANI,
MICHIEL MOROSINI,
EZ. ALVISE MOCENIGO 2.^o

*Per la Serenissima Republica di Venezia, &c.
Sindici Inquisitori in Terra Ferma.*



Aduti all'osservatione del Magistrato Nostro li Datij della Beccaria, e Soldo per Lira delle Carni di questa Città, e Termini, li troviamo presentemente ridotti nel stato di notabile discapito, non da altra causa, che da defraudi vengono comessi, contro quali accorrendo con gl'opportuni rimedij, per darle quel presidio, che vaglia à rasfrenare le delinquenze, & à repristinare detti Publici Capitali, con l'Autorità conferitaci dal Serenissimo Maggior Consiglio, comandiamo, che siano obediti in tutte le sue parti li Capitoli XII. del Datio Beccaria, & li Capitoli XIII. del Soldo per Lira, che sono le regole fondamentali instituite per la loro preservatione, e perciò

Non ardisca chi si sia di qualunque stato, ò conditione etiam Ecclesiastico, di ammazzar Animali, si per uso, come per vendere in altro loco, che nel Publico Scorticatorio; e nell'introdurli in Città, tanto vivi, quanto morti, in quarti, ò spolpati, debbano

levar alla Porta la Bolletta con la giusta giurata denontia della real quantità, conducendoli direttamente al luoco del Datio, sempre accompagnati da detta Bolletta, & ivi pagar il Datio giusto alla Tariffa, in pena di contrabando, e di altre pecuniarie, e corporali stabilite dalli Capitoli.

Prohibiamo alli Beccari trattenere nella sua Casa, ò in altra contigua alcuna sorte de Animali, e così pure di tenirne de morti; dovendo subito ammazzati nel Publico Scorticatorio trasportarli alle Botteghe, dove vendono la Carne, sotto le pene irremissibili decretate dalle Leggi; restando concesso alli Beccari da Castrati trattennerli nelle proprie stalle, quando però prima gli haveranno consegnati al Datio accompagnati con la Bolletta nella sua giusta quantità, per il che nell'introdurli in Città doveranno direttamente passare al loco del Datio, & essendo trovati dalli Ministri per strade indirette, siano *ipso facto* caduti in contrabando, benchè haveessero levate le Bollette.

Prohibiamo pure risolutamente alli Soldati, che in qualunque tempo s'attrovassero di Presidio in questa Città, di comprare, ò far comprare tanto in Città, quanto fuori Animali, ne vivi, per ammazzare, ne morti per vender la Carne al minuto, incaricando li loro Officiali à contenerli nell'obediienza, sotto le pene stabilite dalle Leggi, e di procedere alla formatione di Processo, & alli castighi corrispondenti al loro delitto.

Incarichiamo li Custodi alle Porte, non permettere ad' alcuno l'introduzione di qualunque sorte de Animali soggetti al Pagamento delli sudetti Datij senza il lievo della Bolletta, e così di Carne in pezzi, ò spolpate in conformità delli Capitoli, sotto pena di Corda, Prigione, e galera; all'incontro se ne fossero introdotti occultamente, ò con violenza, debbano denontiare il contrafaciente, e sortindo à loro l'arresto degl'Animali, ò Carne siano periti per contrabando, & applicata la metà ad'essi in premio della diligenza, & l'altra metà in beneficio del Datio.

Comandiamo in oltre, che tutti li Beccari, e qualunque altro comprassero Animali vivi soggetti alli sopradetti Datij nel Publico Mercato in Prà della Valle, così per le Beccarie, come per uso proprio, prima di condurli fuori del Prà, debbano denontiarli
al Mi-

al Ministro deputato, che ivi si trova in detto giorno di Mercato⁵ nel solito Posto, levar da esso la Bolletta Gratis, consegnarla al Governatore; e se comprassero in altro tempo, doveranno denontiarla à detto Ministro l'Animale comprato, levando la Bolletta, con la quale sempre sia accompagnato, in pena di contrabando.

Resta precisamente incaricato il Governatore ad' invigilare non solo in Città per scuoprire li Contrabandi, & à liquidare li Rei, portandone fedelmente le notizie al N. H. Capitano pro tempore, mà ancora di trasferirsi alle Porte, facendo osservatione sopra li Publici Libri, per rilevare se da que Ministri venga adempito al proprio officio, e con la Lettura di detti Libri, e registro delle Bollette praticare li necessarii confronti, per venir in lume se da Becari, ò da altri vengano commessi defraudi, e mancando à tale incombenza sia rimosso dalla Carica, & castigato ad' arbitrio della Giustitia.

Restando nel suo essere li Privileggi de Benemeriti sette Comuni, attesi li Giuditij, Terminationi, & Ducali dell' Eccelso Consiglio di X. à loro favore seguite, in questi ultimi tempi, à divertimento de pregiuditij studiati da chi abusa del Privileggio.

Ordiniamo, che nel presentarsi alle Porte di questa Città alcuno di quei Habitanti con Animali, ò Frutti raccolti in detti sette Comuni, debbano li Ministri ben esaminare il Mandato à stampa, col quale faranno accompagnati, e se vi siano tutte le cautelle prescritte dalli Capitoli degl' Illustrissimi, & Eccellentissimi Sig. Governatori dell' Entrade 1705. 6. Aprile, e dalle Ordinationi dell' Illustrissimo, & Eccellentissimo Sig. Inquisitore sopra Datij 1717. 8. Zugno, osservando attentamente la formula di detto Mandato, se sia di stampa Turchina, se munito col giuramento del Nodaro, & ogn'altro requisito stabilito dalla stampa delli sudetti Capitoli, & Ordinationi, le quali, perche vengano in tutte le sue parti eseguite, & obedite, tanto dagl' Habitanti de Sette Comuni, quanto dalli Ministri, e non possano fingere ignoranza, Ordiniamo, che anco quì in Padova venga rinovata la stampa di detti Capitoli, & Ordinationi, e stia sempre fissa nelli Caselli alle Porte, & al Dario Mercantia, onde sia visibile alli Ministri medesimi l' obbligo preciso del loro ministero; e se nelli Mandati trovassero alcuna fraude,

de, mancanza d'ogn'una delle prescritte cautelle, non debbano permettere l'ingresso à quelli, che in ogni caso trovassero difetti, ò alterationi in essi Mandati, mà doveranno subito rassegnarne la notitia al N.H. Capitano, per quelle deliberationi, che faranno dalla sua prudenza reputate più necessarie, e conferenti.

Finalmente Comandiamo alli Ministri della Città, & à quelli della Corte Pretoria, e Prefettitia di stare in attentione, acciò, che sia da cadauno obedito alli Capitoli delli sopradetti Datij, & à quanto viene da Noi Ordinato, e trovando alcuna trasgressione, praticar debbano l'arresto del Contrabando, e de Rei, promettendole il premio assegnato dalle Leggi, & inoltre la metà degl'Animali, e della Carne, che fermassero in contrafattione; altrimenti mancando alle proprie incombenze, il più severo castigo.

Et il presente, per notitia universale, sarà publicato alli luoghi soliti; alle Beccarie Grande, dove star debba sempre affisso, & esposto al Casello del Dacio, consegnato à cadaun Becaro, affisso pure alli Posti delle Beccarie sparsi per la Città, alle Porte, e spedito nel Territorio.

Dal Sindicato Padoa 11. Marzo 1722.

[PIERO GRIMANI Sind. Inq. in T. F.

[MICHIEL MOROSINI Sind. Inq. in T. F.

[Z. ALVISE MOCENIGO 2.^o Sind. Inq. in T. F.

Zuanne Zuccato Segr.

Segue la Terminatione del Magistrato Eccellentissimo de Governatori dell' Entrade, & dell' Illustrissimo, & Eccellentissimo Signor Inquisitor sopra Datij stampate in Venezia.

N O I

NOI PIERO GRIMANI:
 MICHIEL MOROSINI,
 E Z. ALVISE MOCENIGO 2.^o

*Per la Serenissima Republica di Venetia, &c.
 Sindici Inquisitori in Terra Ferma.*

V Eduti da Noi li Capitoli formati dagl' Illustrissimi, & Eccellentiss. Sig. Governatori dell' Entrade 1705. 6. Aprile, e le Ordinationi stabilite dall' Illustrissimo, & Eccellentiss. Sig. Inquisitore sopra Dacij 8. Zugno 1717. in proposito dell' Esentioni delli benemeriti Sette Comuni, con le quali viene provveduto, tanto all' osservanza delli loro Privileggi, quanto alle cautele prescritte per la Publica indemnità de Datij; Ordiniamo, che anco quì in Padova sia stampato il foglio continente li sudetti Capitoli, & ordinationi, acciò che dalli Ministri alle Porte, e da qualunque altro siano quelle essequite in tutte le sue parti.

Dal Sindicato Padova 11. Marzo 1722.

(PIERO GRIMANI Sind. Inq. in T.F.

(MICHIEL MOROSINI Sind. Inq. in T.F.

(Z. ALVISE MOCENIGO 2.^o Sind. Inq. in T.F.

Zuanne Zuccato Segg.

Approvate con Decreto dell' Eccelso Consoglio di Dieci de dì 14. Maggio caduto le Regole dall' Illustriss. , & Eccellentiss. Signor Girolamo Giustinian Proe. & Inquisitor sopra Dacij , in ordine ad anteriore 27. Agosto ultimo passato stabilite , tanto per la Dominante , quanto per la Terra Ferma , tendenti all' oggetto della Publica intenzione à indemnità del Publico interesse , & alla manutenzione de Privilegij de fedelissimi Sudditi de Sette Comuni ; Et approvati particolarmente in tutte le sue Parti li Capitoli accompagnati , e formati à maggior cautella del Partito di Terra Ferma, da esser aggiunti alla Terminazione de Governatori dell' Entrade 1705. 6. Aprile ; Sua Eccellenza hà ordinato , che à chiara notizia di cadauno , e per la Piena , & inalterabile osservanza de medemi in ogni tempo , siano li Capitoli medemi stampati , e publicati , come stanno , e giacciono insieme con l' accennata Terminazione , per essere in seguito partecipati , e trasmessi ovunque ricercasse il bisogno .

TERMINAZIONE

Degl' Illustrissimi, & Eccellentiss. Signori

GOVERNATORI DELL'ENTRADE.



Ovendo il presente Magistrato in pontual obediencia del Decreto dell' Eccellentiss. SENATO de dì 19. Marzo 1705. , & ad istanza di D. Gio: Antonio Mosselle Nodaro di Sette Comuni , e Zuanne Softer , Inviati di Sette Comuni Vicentini rinovare , e republicare gl' Ordini tutti in Materia de Privileggi , & Esenzioni concesse à Sette Comuni Vicentini dalla Publica Munificenza sin nel tempo della loro felice dedizione à questo Sereniss. Dominio per le robbe nate , e pervenute da loro Terreni , ò Animali , overo fabricate dalla loro Industria , e Condotte le medesime dalli Huomeni stessi del Paese , con particolar incarico all' attenzione di questo Magistrato di far , che tanto da Ministri di questa Città , che da quei di fuori siino le Ordinanze in tal proposito essequire , e levategli le vessazioni , e disturbi , fatto anco il dovuto riflesso al Publico servizio nella Materia importante de Dacij , hanno Terminato , e Terminando Comandato .

Che

Che l' Esenzione delli Frutti tutti d'ogni sorte, che raccolgono li Sette Comuni Vifentini da' loro Terreni, Animali, e provenienti dalla loro Industria per sortirne l' effetto dell' Esenzione, e di non esser tenuti all' obbligo del Pagamento d'ogni Dacio, & liberi da ogni vessazione, ò molestia de Publici Ministri, tanto di questa Dominante, quanto di tutta la Terra Ferma, debbano esser questi accompagnati in questa Dominante, e tutta Terra Ferma con un Mandato in stampa con il San Marco, ne quali tutti Mandati debbi esser dichiarato la qualità, e quantità del Trasporto de Frutti sudetti, dovendo questi esser Bollati con il Bollo di Sette Comuni con iscrizione del Comune, dal quale procederà il Trasporto stesso; dovendo questi esser da Publici Ministri pontualmente obediti, quando sieno accompagnati con li medemi, & nel modo, e forma qui sotto dichiarita, in pena à cadaun de medemi, che ardissero travagliarli, ò molestarli, di Ducati 100. dà esserli irremissibilmente levati da questo Magistrato, ne possino sotto qual si sia pretesto esser liberati, ò dispensati, oltre la perdita della Carica, & altro ad arbitrio di Sue E. E.

Primo. Che li Mandati sudetti saranno estratti in stampa dovranno esser sottoscritti dal Nodaro del Commun, & dalli due Sindici soliti eleggersi da detti Sette Comuni, & quelli della Terra Ferma dal Nodaro solamente, quali Sindici, e Nodaro rispettivamente, che doveranno sottoscrivere siano tenuti fare la loro sottoscrizione con giuramento, dovendo esso Mandato durare Mese uno, & servire per un solo passaggio, & dal Conduttore esser annotato il giorno del Trasporto dietro detto Mandato, & trovati gl' effetti sudetti senza tali requisiti, siano, & s'intendino di Contrabando, ne possino sotto qual si sia pretesto esser liberati, ne dispensati.

Che dalli Habitanti di Sette Comuni non possa esser prestato il Nome ad altre persone Habitanti fuori li Sette Comuni, così, che sotto loro nome possi esser defraudata la Publica rendita; & in caso di contrafazione s'intendino ogn'uno de Contrafacienti incorso in pena di Bando, Prigion, & Galera; Et per venir in cognizione de Delinquenti saranno sempre da loro E. E. ricevute Denontie secrete, e si concederà l'impunità anco à correi, mentre però non siano Principali.

Che

Che dal Nodaro, e Sindici di Sette Comuni sudetti non possi esser sottoscritto il Mandato, se prima il Conduttore non averà giurato esser la robba di sua particolar ragione, ne aver prestato il nome ad altre persone abitanti fuori li Sette Comuni giusto il sudetto Capitolo, da dover simili giuramenti esser registrati in un Libro à parte à cauzione della verità, non potendo parimente simili Mandati esser concessi ad altri, che à gl'Habitanti oriondi di Sette Comuni come sopra.

Che con la presente non s'intendi derogato, ne in alcuna parte alterato il prescritto con Decreti dell'Eccellentiss. SENATO 4. Luglio 1685., e 28. Aprile 1686. per le Condotte de Carboni, e Legname; Risservandosi però sempre loro E. E. prescrivere quelle Regole per il Publico servizio saranno credute proprie, e consentanee.

E perche molte volte nel tempo del Verno particolarmente partono gl'Habitanti delli Sette Comuni con Animali Pecorini, Vache, & altra sorte d'Animali di loro particolar ragione con suoi Arnesi per svernare à causa della sterilità de loro Comuni nel tempo sudetto, e dovendo goder l'Esenzioni concesse li da più Decreti dell'Eccellentiss. SENATO, Giuditij, e Terminazioni degl'Eccellentiss. Sig. Inquisitori in Terra Ferma 25. Maggio 1676. del tratto de loro Animali senza alcun obbligo di Dacio, anco nella Vendita delli effetti provenienti da loro Animali; doveranno perciò li Mandati di tal natura esser concessi, come qui sotto; e ciò senza pregiudizio delli Mandati concessi prima del Decreto sudetto 19. Marzo 1705. Dovendo la presente esser stampata, e publicata ove occorresse per la sua pontuale effecuzione, come pure separatamente li qui sottoscritti Mandati.

Formula di Mandato per la Dominante, e T.F.

D. Nativo, & Habitante del Commun di uno
 de Sette Comuni Vicentini non cesso, affittato, ò rinontiato ad altre
 persone abitanti fuori li Sette Comuni conduce à per Terra
 Ferma libera, & esente da Dacio, e Gabella provenu-
 ta giusto li Privileggi de Sette Comuni, e Terminazione
 dell'Eccellentiss. Signori Sindici Inquisitori in Terra Ferma 25. Maggio
 1676. Havendo in tutte le Partie eseguita la Terminatione del Magi-
 strato Eccellentiss. de Governatori dell'Entrade 6. Aprile 1705. relativa
 al Decreto dell'Eccellentiss. SENATO 19. Marzo 1705. Et si commette
 ad ogni Dacier, Ministro, Official, ò Capo di Barca non molestare la rob-
 ba predetta, condotta dal detto Conduttore, al qual effetto doverà il pre-
 sente Mandato esser sottoscritto gratis da chi spetta, & restituito, in tut-
 to, e per tutto, e ciò in pena de Ducati Cento, privazione di Carico, & al-
 tre ad arbitrio del detto Eccellentiss. Magistrato, come in detta Termi-
 nazione, & il presente Mandato vagli per una sola Condotta.

Formula del Mandato per Pastori.

D. del Commun di Pastor nativo, & habi-
 tante li Sette Comuni si parte dal Commun sudetto con suoi Animali
 N. di propria ragione del medemo con suoi Arnesi per svernar nel
 piano per li Territorij di questo Sereniss. Dominio, quali in ordine à lo-
 ro Privileggi stabiliti con più Decreti dell'Eccellentiss. SENATO, e
 Giudicij sono esenti d'ogni Dacio, e Gabella, tanto per il Transito,
 quanto per la Permanenza con gl'effetti ricaveranno dalli Animali su-
 detti in detto tempo, essendo nell'altre parti stata eseguita la Termina-
 zion del Magistrato Eccellentiss. de Governatori dell'Entrade 6. Aprile
 1705. relativa al Decreto dell'Eccellentiss. SENATO 19. Marzo 1705.
 Dovendo li presenti Mandati esser sottoscritti gratis da chi spetta, & re-
 stituiti alli Pastori sudetti; Et il presente Mandato vagli per una sola
 stagione.

Data li 6. Aprile 1705.

(Gasparo Bragadin Governor .

(Giacomo Pisani Governor .

(Agostino Soranzo Governor .

Tizian Bonifazio Nod.

Capi-

Capitoli da essere aggiunti alla sudetta Terminazione del Magistrato de Governatori dell'Entrade 6. Aprile 1705. à favor de Sette Comuni Vicentini, & à cauzione del Pubblico interesse, per levar à Daciarri il pretesto di bonificazioni.

In Ordine al Decreto dell' Eccelso Consiglio di Dieci 14. Maggio 1717.



HE essendo con più Ducali relative à Privileggi di prima dedizione, & à più Giudicij di quest' Eccelso Tribunale in più tempi seguiti, e particolarmente con quello de dì 31. Agosto 1714. avalorato dalle risolute Ducali 18. Aprile, e 31. Luglio prossimi passati, stabilito, e deciso, che per l'introduzione, trasporto, e vendita, tanto nella Dominante, quanto nelle Città della Terra Ferma per li Frutti tutti d'ogni sorte, che raccolgono li Sette Comuni Vicentini da loro Terreni, Animali, e provenienti dalla loro Industria, abbiano à goder l'Esenzione da ogni, e qual si voglia Dacio, ne possano da Ministri di tutti li sudetti Luoghi esser sotto qualunque pretesto molestati, quando siano muniti colli soliti Mandati à stampa, estesi in Terminatione del Magistrato Eccellentiss. de Governatori dell'Entrade 1705. 6. Aprile; In comprobazione però sempre maggiore di quanto sopra, & à divertimento di tutti gl'abusi, che potessero esser introdotti in pregiudizio del Pubblico Interesse; aggiungendo à quanto si contiene nella Terminazione sudetta de Governatori dell'Entrade, quale s'intendi repetita, ed in tutte le sue Parti confermata, resta prescritto quanto segue, da esser inviolabilmente da chi spetta osservato.

Ch' intendendosi licenziate, anzi da chi spetta depennate le
Pieg-

Pieggiarie , e restituiti li Pegni tutti dati d' ordine de Magistrati , ò Publici Rappresentanti per frutti degl' Animali introdotti con li soliti Mandati à stampa de Sette Comuni per il passato doppo il sopracennato Giudizio ; perche possano in avvenire li medemi essere liberi dalle molestie , e vessazioni de Daciari , doverà per parte loro essere adempito alle formalità quì sotto dichiarite .

Che siano obligati li Mafsari delle Porte , Pallatieri , & altri Ministri de Dacij registrar il Nome della Villa , con l' aggiunta dell' espressione : Uno de Sette Comuni , perche apparisca in ogni tempo la distinzione delle robbe introdotte da altri Privileggiati , nè possa scriversi quest' espressione , se non alli seguenti : Asiago , Lufiana , Roana , Foza , Enego , Gallio , e Rozo , in pena ad arbitrio , à quelli , che scrivessero quest' espressione ad altre Ville .

Che li Mandati espressi nella Terminatione de Governatori dell' Entrade 1705. 6. Aprile , siano stampati dal Stampator Ducale di Vicenza in stampa Turchina , distinta sempre da qualunque altro professasse uniformità de Privileggi con li Sette Comuni sudetti ; ne possa il medemo dar le stampe de Mandati , se non al Noncio de Sette Comuni , ò pur à chi venisse à riceverli con Lettera del Nodaro de Sette Comuni , nè possa valere Mandato alcuno , che fosse d' altra stampa .

Che dalli Agenti de Sette Comuni sia mandato alle Porte della Città , & alle Pallade il Catalogo delli Nodari ne Sette Comuni deputati al rilascio de Mandati , con li Caratteri di cadauno d' essi , che doveranno esser tenuti affissi ad una Tabella , per poter farne ad ogni occasione l' incontro ; E questo Catalogo col confronto de Caratteri sudetti abbia ad essere sottoscritto da due di essi Agenti con giuramento , e col Bollo de Sette Comuni ; E così di tempo in tempo ne casi , ò di morte , ò di mutazione d' essi Nodari sostituiti coll' istessa formalità , nè siano ammessi Mandati sottoscritti da altri Nodari , che da quelli espressi in detto Catalogo .

Che cadauno de Nodari Deputati al rilascio de Mandati debba tener un Libro , sopra il quale registri di volta in volta il Nome della

della persona ; che conducesse Animali , il numero , e la specie degl' Animali medesimi , & il giorno della partenza ; E ciò perche in ogni tempo , che occorresse , possano esser rilevate le frodi , che venissero commesse ; confrontando li Registri de Nodari con li Registri delli Massari , e Palatieri ; Dichiarandosi , che non resti con questo Capitolo derogato alla pratica de Mandati soliti per li Pastori , che vengono à svernare nel piano , li quali vagliono per una Stagione .

Che nel caso , che alcun Nodaro rilasciasse Mandati , o à persone , che non fossero de Sette Comuni , o per Animali non provenuti ne medesimi , cada esso Nodaro nelle pene della perpetua privazione del Notariato , di Bando , Prigione , e Galera ; alle quali pene pure sia soggetto chi ricevesse essi Mandati per Animali provediti altrove , e che non fossero provenuti dagl' Animali de Sette Comuni ; E molto più chi ardisse di falsificare Mandati . Et à quelli , che accusassero simili Delinquenti , condannati , che siano li medesimi , saranno contribuiti Ducati Dieci di premio per cadauna volta , e per cadaun Delinquente , delli Danari de Sette Comuni dalli Agenti de medesimi , come essi si sono spontaneamente offerti , & obligati .

Data dall' Inquisitoriato sopra Dacij li 8. Giugno 1717.

[GIROLAMO GIUSTINIAN
Proc. Inquisitor Sopra Dacij .

Candido Querini Nod. dell' Inquisitoriato .



